

Parere in merito alla Carta europea delle regioni di montagna

(96/C 100/05)

Il Comitato delle regioni, in data 1° febbraio 1995, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 10, primo comma del Regolamento interno, di elaborare un parere di iniziativa in merito alla Carta europea delle regioni di montagna.

La Commissione 2 «Assetto dello spazio, agricoltura, caccia, pesca, foreste, mare e montagna», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere, sulla base del rapporto introduttivo del relatore Censi, in data 24 marzo 1995.

Il Comitato delle regioni ha adottato a maggioranza il 21 aprile 1995, nel corso della 7^a sessione plenaria, il seguente parere.

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la cosiddetta «Dichiarazione di Chamonix-Monte Bianco» del Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa del Consiglio d'Europa, adottata all'unanimità dai partecipanti alla 3^a Conferenza europea delle regioni di montagna, svoltasi a Chamonix dal 15 al 17 settembre 1995, che approva il progetto di «Carta europea delle regioni di montagna» e invita l'Unione europea ad aderirvi;

visto l'articolo 198 C del Trattato sull'Unione europea relativo ai pareri d'iniziativa;

visto il progetto di Carta europea delle regioni di montagna trasmesso dal Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa,

formula il seguente parere:

1. Considerato che il preambolo della Carta in questione analizza l'attuale situazione delle regioni di montagna, sottolineando in particolare:
 - la loro importanza geografica e demografica in Europa (30 % del territorio dell'Unione europea e circa 30 milioni di abitanti),
 - le funzioni di interesse generale che sono chiamate a svolgere in particolare a livello ambientale, economico, sociale e culturale,
 - l'eccezionale patrimonio rappresentato dalle montagne europee che va valorizzato e salvaguardato, nonché tutelato e preservato nella sua varietà, nella sua identità sociale, nelle tradizioni e nella cultura,
 - la specificità della loro situazione in rapporto alle altre regioni e, malgrado le diversità, la comunanza dei problemi economici e sociali, conseguenza delle peculiarità geomorfologiche e climatiche,
 - il carattere frontaliero e interregionale della maggior parte dei massicci e la conseguente difficoltà di attuare politiche coerenti dovuta alla frammentazione delle competenze fra autorità statali o regionali diverse;
2. Considerato che il progetto di Carta, traendo le conclusioni dalla suddetta analisi, prevede l'attuazione di una politica specifica di sviluppo e di tutela di tali regioni, fondata sul riconoscimento dell'identità montana e basata sui seguenti principi ed obiettivi:
 - mirare alla parità del tenore e della qualità di vita fra le popolazioni montane e quelle delle altre regioni, nel rispetto della diversità,
 - inserire tutte le problematiche economiche, sociali, culturali e ambientali nel quadro di una politica di assetto territoriale e di sviluppo sostenibile realizzata tramite piani globali di gestione del territorio, di sviluppo e di tutela, che integri e coordini da vicino le politiche e le misure intraprese nei territori omogenei,

- coinvolgere appieno gli enti locali e regionali, nonché le popolazioni interessate, nella definizione e realizzazione di tale politica, conformemente al principio di sussidiarietà,
- incoraggiare la cooperazione intercomunale e interregionale in un quadro nazionale o su un piano multinazionale, nonché la cooperazione transfrontaliera fra amministrazioni e collettività,
- prendere in considerazione e riconoscere l'unità geografica di ciascuna zona montana, introducendo così la nozione di massiccio come quadro operativo per la realizzazione di tale politica;

3. Considerato che la Carta raccomanda di agire secondo i principi delle politiche specifiche così definite:

- agricoltura: mantenimento e modernizzazione di tale attività grazie all'attuazione di misure specifiche, protezione dei terreni agricoli e gestione fondiaria, incentivi alla diversificazione, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di qualità, all'insediamento dei giovani, alla cooperazione, estensione dei diritti a produrre, sostegno alla filiera latte, sviluppo dell'agriturismo, indennizzo per vincoli naturali e ambientali, remunerazione delle prestazioni ecologiche,
- silvicoltura: attuazione di politiche forestali miranti allo sviluppo della filiera legno e fondate sul miglioramento delle condizioni di sfruttamento, la diversificazione del popolamento, la protezione dalle catastrofi naturali e dagli incendi, il rimboschimento controllato, la compensazione dei vincoli naturali ed ecologici allo sfruttamento,
- industria e artigianato: misure specifiche volte al mantenimento di tali attività, trasformazione in loco dei prodotti locali, incentivi ai prodotti regionali e di qualità, formazione ai mestieri tradizionali, insediamento di imprese innovatrici ad alta tecnologia e sistemi adeguati di supporto alla ricerca,
- pluriattività: promozione della protezione sociale, della fiscalità e della formazione, grazie alla semplificazione e all'adeguamento del diritto del lavoro,
- alloggi: accesso garantito alle popolazioni montane residenti, rinnovamento del patrimonio immobiliare, innalzamento del livello generale della qualità,
- turismo: sviluppo in coerenza con la capacità delle infrastrutture e dei servizi esistenti, in armonia con la qualità paesaggistica e ambientale, l'architettura e i materiali tradizionali, valorizzando il paesaggio, i patrimoni architettonici e culturali, i prodotti e le tradizioni,
- infrastrutture, trasporti e attrezzature: parità di accesso a tutti i servizi pubblici per le popolazioni montane, collegamento a tutte le reti, accessibilità permanente, conservazione e sviluppo delle reti ferroviarie, priorità al trasporto misto stradale-ferroviario e al trasporto combinato per il transito,
- energia: obbligo di sfruttamento delle risorse endogene nel rispetto dell'ambiente e diritto di riversione per le popolazioni montane,
- istruzione, insegnamento e ricerca: mantenimento degli istituti scolastici, ampliamento dei cicli di formazione tecnica e professionale ai tre livelli (elementare, secondario e superiore), programmi di formazione adeguata alla specificità delle attività montane e alla pluriattività,
- cultura: incoraggiamento alla conservazione e alla promozione della varietà e della ricchezza del patrimonio culturale grazie alla realizzazione di inventari, il rispetto delle tradizioni e delle forme di espressione specifiche e, in generale, dell'identità culturale montana,
- ambiente: cooperazione internazionale volta ad assicurare la gestione e la salvaguardia comuni dell'ambiente delle montagne d'Europa (tutela e ripristino dei siti, dei paesaggi, del suolo e conservazione della flora, della fauna e dei loro habitat), obbligo degli studi di impatto, sviluppo delle reti di riserve, riduzione delle emissioni nocive, lotta contro rischi naturali, protezione dall'erosione idrologica e promozione dei progetti a favore dell'ambiente,

— informazione scientifica e tecnica: realizzazione di sistemi di dati compatibili e comparabili, cooperazione fra università e centri di ricerca e creazione di una rete europea, studio delle nuove tecnologie e accelerazione dei trasferimenti alle regioni montane;

4. Considerato che l'evoluzione delle zone montane appare estremamente preoccupante e che, malgrado le politiche intraprese dalla Comunità europea e dall'Unione europea dall'adozione della Direttiva 268 nel 1975 sulle zone svantaggiate e montane e i testi seguenti, malgrado i fondi socio-strutturali, i programmi di iniziativa comunitari quali Leader e Interreg e le altre politiche comunitarie che interessano i boschi o l'ambiente, le tendenze analizzate sopra non sono state invertite ma, al contrario, in molte regioni montane, sembrano essersi accentuate, approfondendo le disparità fra regioni, rimettendo in discussione l'obiettivo di conseguire la coesione economica e sociale e di ridurre il divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni, contrariamente a quanto previsto dagli articoli 2 e 130 A del Trattato sull'Unione europea, e ponendo gravi minacce alla tutela ambientale;

5. Considerato che le ragioni principali di una tale situazione dipendono in larga misura dalla dissoluzione del concetto di «montagna» in quello di zona svantaggiata, o in difficoltà o in ritardo di sviluppo, mentre la specificità di tali regioni richiede al contrario la definizione di obiettivi che siano loro propri, nonché un opportuno adeguamento delle misure a tale specificità e una forte differenziazione, come avevano già sottolineato e richiesto il Parlamento europeo nella risoluzione del 27 maggio 1987 e il Comitato economico e sociale nel parere del 28 aprile 1988, esprimendo entrambi l'auspicio di un approccio globale ai problemi della montagna;

6. Considerato che il partenariato degli enti locali e regionali con le istituzioni europee è fondamentale per lo sviluppo di una politica coordinata della montagna,

IL COMITATO DELLE REGIONI PERTANTO

1. Approva l'analisi, gli orientamenti e le politiche proposte nel progetto di Carta, che esso considera particolarmente pertinenti e suscettibili di dare una risposta efficace alla problematica specifica delle zone montane tramite l'adeguamento, la differenziazione e il rafforzamento delle misure, l'equilibrio fra sviluppo e tutela, e constata pertanto che tale insieme può costituire la base di una politica montana definita in modo sufficientemente generale e flessibile per tener conto della diversità delle situazioni e dei massicci, la maggior parte dei quali contrassegnata dal declino economico e sociale, una parte invece minacciata da un'eccessiva frequentazione.

2. Considera la Carta come uno strumento particolarmente favorevole al rafforzamento della democrazia locale, tenuto conto del ruolo importante che essa attribuisce agli enti locali nel concepire e animare una politica a favore delle zone di montagna.

3. Constata che la Carta propone un quadro sufficientemente aperto tale da non opporsi ad altre convenzioni

internazionali che riguardino determinati massicci e/o azioni particolari, soprattutto a favore della tutela degli ambienti naturali.

4. Invoca la definizione di una politica montana da parte dell'Unione europea, ispirata alle raccomandazioni del progetto di Carta e auspica che le istanze competenti dell'Unione avviino un processo di adesione a tale Carta, non appena questa sarà stata adottata definitivamente dal Consiglio d'Europa.

5. Chiede che la Commissione sottoponga senza indugio all'analisi di esperti il testo in questione per esaminare, considerate le competenze dell'Unione europea, in quali condizioni gli orientamenti che vi figurano potrebbero tradursi in diritto comunitario.

6. Invita gli Stati membri dell'Unione europea il cui territorio comprende zone montane a compiere lo stesso processo di adesione alla Carta e a promuovere delle politiche nazionali della montagna che si inscrivano in tale quadro e concorrano così alla convergenza degli interventi.

7. Incarica la Commissione 2 del Comitato delle regioni di garantire un seguito al presente parere e di

tenere informato il Comitato circa le difficoltà che dovesse incontrare la sua attuazione.

Bruxelles, 21 aprile 1995.

Il Presidente
del Comitato delle regioni
Jacques BLANC

Parere in merito alla proposta di Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresе, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ⁽¹⁾

(96/C 100/06)

Il 15 novembre 1994 l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni ha deciso di elaborare un parere d'iniziativa in merito alla proposta di cui sopra.

La Commissione 8 «Coesione economica e sociale Affari sociali e sanità pubblica» incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Sileoni in data 16 marzo 1995.

Il Comitato delle regioni ha adottato il seguente parere nel corso della 7ª sessione plenaria del 20 e 21 aprile 1995 (seduta del 21 aprile 1995).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Comitato delle regioni ribadisce che la maggior preoccupazione degli enti locali e regionali è che tutte le modifiche apportate alla Direttiva 77/187/CEE siano quanto più chiare possibile, risolvano le incertezze che ancora sussistono nei confronti della succitata direttiva senza crearne di nuove e non impongano oneri supplementari alle amministrazioni locali e regionali, pur offrendo ai lavoratori una ragionevole tutela, con tutti i vantaggi che ciò comporta per le relazioni sociali.

Il Comitato delle regioni invita la Commissione a valutare la possibilità di includere nella direttiva il principio della salvaguardia dei diritti dei lavoratori a percepire pensioni di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità in base a regimi complementari di previdenza, professionali o interprofessionali, esistenti accanto ai regimi nazionali della sicurezza sociale degli Stati membri.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE SPECIFICO

1. Sezione I

1.1. *Articolo 1, paragrafo 1*

1.1.1. Il Comitato delle regioni è particolarmente interessato a che il campo d'applicazione della direttiva sia chiaramente specificato.

1.1.2. Tuttavia, secondo il Comitato, è poco verosimile che l'intenzione della Commissione d'escludere dal campo d'applicazione della direttiva il trasferimento di un'attività, qualora ciò non significhi anche il trasferimento di un'impresa o di uno stabilimento, possa apportare tale chiarimento.

1.1.3. Il Comitato teme che gli effetti concreti della proposta in esame, relativamente al campo d'applicazione, sian lunghi dall'essere chiari. Secondo l'esperienza dei responsabili locali e regionali si tratta d'una distinzione facile da fare in astratto, ma difficile da realizzare in pratica.

⁽¹⁾ GU n. C 274 del 1. 10. 1994, pag. 10.